



## **Titolo**

Mezzi di prova – intercettazioni telefoniche – intercettazioni captate fra terzi - fonte diretta di prova della colpevolezza – valutazione del giudice

## **Descrizione**

Secondo la giurisprudenza penale di legittimità il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza, fatto salvo, ovviamente, l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (cfr. Cass. pen. Sezione 5, sent. n. 48286 del 2016, nonché Sezione 5, sent. n. 13614 del 2001). Il giudice penale di legittimità (Cass. pen. SS.UU., sent. 22471 del 2015), ha avuto modo di ribadire che “le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.”.

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 1/CFA/2020-2021/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Fumo

## **Riferimenti normativi**

art. 57 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 001 CFA del 4 settembre 2020 (Sig. Maccarrone Giordano/Procura Federale)**